

# Una norma più chiara sul 2%

di Gianni Mancuso

Presidente Enpav

**D**a sempre il 2% è stato argomento dibattuto, variamente interpretato ed oggetto di contenzioso. Sin da quel lontano 1992, quando l'art. 12 della legge 136 del 1991 ne ha introdotto l'obbligo di applicazione su tutte le prestazioni professionali "a pagamento" dei veterinari iscritti agli Albi.

Apparentemente il concetto è semplice: un veterinario fa una prestazione, l'utente paga un corrispettivo e su questo deve essere applicato e riscosso il 2%, oltre all'Iva. E non importa se è un veterinario dipendente di una Asl o un libero professionista ad erogare la prestazione. Ma così semplice non è e non è stato. Fiumi di parole sono stati spesi sull'argomento. Anche il Ministero della Salute, a più riprese coinvolto sulla questione, si è espresso, inizialmente in maniera contraria all'applicazione del 2% sulle prestazioni dei veterinari dipendenti per poi ritornare sui suoi passi, qualche anno dopo, nel 1999, riconoscendo a posteriori l'obbligo di applicazione del contributo sin dalla sua entrata in vigore.

L'Enpav nel frattempo non stava certo a guardare. E così l'unica

strada per poter sconfiggere quelle sacche di resistenza ancora presenti è stato partire con le azioni legali.

Un impegno per vedere rispettato un obbligo di legge e a supporto di tutti quei veterinari dipendenti che, secondo l'ordinamento Enpav, devono comunque pagare un contributo integrativo minimo, ma che attraverso il 2% incassato dal datore di lavoro, potrebbero rientrare, almeno in parte, di quanto anticipato. Un modo questo per assicurare una parità di trattamento a tutti i professionisti.

Ma l'equilibrio, faticosamente raggiunto dopo circa un decennio, è crollato come un castello di carte quando nel 2009, la Corte di Cassazione ha dato ragione alle Aziende sanitarie locali dell'Emilia Romagna ed all'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna, mettendo in discussione l'obbligo di applicazione del 2% sulle prestazioni dei veterinari dipendenti, diverse da quelle svolte in regime di intramoenia.

Ad ogni modo la "battaglia" è ripresa. Evidentemente il testo dell'art. 12 della legge 136 del 1991 necessita di una rivisitazione per non dare adito a dubbi o ad interpretazioni diversificate. Ed è per questo che nel mio ruolo di parlamentare e di segretario della



XII Commissione (Sanità e Affari Sociali) mi sono adoperato proponendo emendamenti ai testi normativi in materia. Nel 2009 ho proposto un emendamento alla Legge Finanziaria e al cosiddetto Milleproroghe, mirato a riformulare l'articolo 12 della legge 136/1991.

Successivamente, ho anche presentato un emendamento alla "Legge Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica per la riforma degli Ordini delle professioni sanitarie", ora in fase di prima lettura alla Camera.

Entrambi gli emendamenti sono stati considerati estranei alla materia oggetto del provvedimento, dato che la Commissione parlamentare di cui faccio parte si occupa di tematiche sanitarie e non previdenziali. Il clima politico non è di certo propizio per un interessamento a favore delle dinamiche contributive delle Casse dei professionisti, ma la mia attenzione rimane massima verso provvedimenti più pertinenti che dovessero transitare per il Parlamento. ●